

24 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Varie**

Norme speciali in materia di trattamento Fondo di integrazione salariale e assegno ordinario

Emergenza Covid 19

Autore: Ketti Fisichella

Il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, nasce dall'adeguamento del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148. Lo stesso prevede che siano destinatari delle prestazioni del Fondo, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante (a patto che abbiano maturato un'anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per cui verrà richiesta la prestazione e che siano beneficiari delle tutele del FIS tutti i datori (anche non organizzati in forma di impresa) che:

- occupino mediamente più di 5 dipendenti;
- non rientrino nel campo di applicazione di CIGO e CIGS;
- appartengano a settori per i quali non siano stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ex art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, o un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo ex art. 27 del medesimo decreto legislativo (art. 2, co. 1, D.I. n. 94343/2016).

Il Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), (che dovrà essere convertito in Legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020), già presentato al Senato con il numero 1766, consente in deroga, per le aziende che rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 19 e iscritte al Fondo di integrazione salariale ai sensi degli art. 28 e 29 del Decreto legislativo 148/2015, che le stesse, se sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano godere delle seguenti agevolazioni:

- esclusione della verifica dei requisiti d'accesso (di cui all'art. 11 D.lgs. 148/2015) all'integrazione salariale ordinaria o all'assegno ordinario del FIS per sospensione o riduzione dell'attività, attraverso l'individuazione di una specifica causale, collegata all'emergenza epidemiologica "emergenza COVID 19";
- esonero dal rispetto dei termini di presentazione della domanda in esito alle previsioni degli art. 14 e 15 e 30, c. 2 D.lgs. n. 148: la domanda si può presentare entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- semplificazione delle procedure sindacali previste per il trattamento di integrazione salariale ordinaria di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 148/2015, che possono svolgersi in via telematica entro i tre giorni successivi alla presentazione della domanda;
- esclusione dai limiti di durata previsti dal D.lgs. n. 148/2015 per le due fattispecie di trattamento (i trattamenti sono concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020);
- le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020;

- esclusione del tetto aziendale di cui all'art. 29 comma 4, secondo periodo per l'assegno ordinario FIS;
- esonero dai contributi addizionali aziendali di cui agli artt. 29, comma 8 e 33, comma 2 del D.lgs. n. 148/2015;
- estensione dell'assegno ordinario a carico del FIS, anche alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- sono beneficiari del trattamento, i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, prescindendo dal requisito dell'anzianità contributiva minima di novanta giorni.

L'INPS , con Messaggio numero 1287 del 20-03-2020, ha fornito le prime indicazioni operative circa le modalità di richiesta di integrazione salariale e specificatamente ha previsto che:

- la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” (oggi sostituita dalla nuova causale COVID-19 nazionale con messaggio INPS n. 1321 del 23/03/2020);
- alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda;
- le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Inoltre, ha chiarito che oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIFORMI, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Con ulteriore messaggio numero 1321 del 23/03/2020, avente ad oggetto: modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 - nuova causale “COVID-19 nazionale”, l'INPS ha specificato che, nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, **è stata rilasciata, come sopra detto, una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.**

Al punto 2 dello stesso, l'INPS ha fornito chiarimenti, circa il termine di presentazione delle domande e pertanto si legge: *“riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il **dies a quo** coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, **il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.** Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”.*

Dunque, il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, fermo restando che, per gli eventi che ricadono nel periodo “neutralizzato” (dal 23 febbraio 2020 al 23 marzo 2020), il termine decorre dalla data di emissione del messaggio INPS (23 marzo 2020).



PENSIONI E PREVIDENZA 2020

La collana completa

ACQUISTA

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it